



CONTRATTO DI AGGIUDICAZIONE

ai sensi del DL 181/2023 e del DM 23 luglio 2024 n. 268,
così come modificato dal D.M. 29 luglio 2025 n. 204

**Codice
Contratto**
[inserire cod.
Contratto]

Con il presente Contratto

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito “GSE”), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, iscritto al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 05754381001, nella persona del proprio rappresentante legale *pro tempore*,

e

[Se persona giuridica]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede della società], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], Partita IVA [inserire Partita IVA], Codice Fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante *pro tempore*, in seguito denominato/a l’“Aggiudicatario”,

[Se persona giuridica estera]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [indirizzo della sede] [n.] [CAP] [Città anche estera]], [inserire Stato della sede legale], Partita IVA [inserire partita iva], Codice Fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Città estera], [Nazione estera], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante *pro tempore*, in seguito denominato/a l’“Aggiudicatario”,

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati ciascuno una “Parte” o, congiuntamente, le “Parti”.

Premesso che:

- ai sensi dell’art. 1 del DL n.181/2023, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), sono state introdotte misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti a rischio di delocalizzazione, mediante un meccanismo di cessione, da parte del GSE, di energia rinnovabile a prezzi equi (nel seguito denominato “Schema di Energy Release”), a clienti finali iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA (nel seguito denominati “Clienti Finali Energivori”);
- il DM 23 luglio 2024, n. 268, così come modificato dal DM 29 luglio 2025, n. 204, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito, MASE) in attuazione dell’art. 1 del DL 181/2023, definisce la “*Disciplina dei criteri per la definizione del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali*” (nel seguito denominato il “Decreto”);

- il DM 29 luglio 2025, n. 204, emanato dal MASE, ha introdotto, *inter alia*, la procedura competitiva prevista dall'art. 6-bis finalizzata alla selezione dei soggetti che assumono l'obbligo di realizzazione della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili e di restituzione;
- ai sensi dell'art. 8 del Decreto, in data 31 ottobre 2024, sono state approvate dal MASE, su proposta del GSE, le Regole Operative per l'accesso al meccanismo di cui all'art. 1 del D.L. 181/2023, aggiornate successivamente alla pubblicazione del DM 204/2025 e approvate dal MASE (nel seguito "Regole Operative"), di cui l'Aggiudicatario dichiara di aver preso compiuta visione;
- ai sensi dell'art. 4 del Decreto, il GSE ha pubblicato sul proprio sito internet (www.gse.it) il bando per la procedura di assegnazione dell'energia elettrica nella sua disponibilità ai Clienti Finali Energivori (nel seguito denominata "Procedura di Assegnazione"), ivi incluso il prezzo di cessione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del Decreto (nel seguito denominato "Prezzo di Cessione");
- l'art. 2, lett. d) del Decreto definisce "Soggetti Terzi" i soggetti con i quali i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, abbiano stipulato, anche indirettamente, un contratto di approvvigionamento a termine di energia elettrica da fonti rinnovabili ("Delegato") o che risultino aggiudicatari in esito alla procedura competitiva di cui all'articolo 6-bis ("Aggiudicatario");
- ai sensi dell'art. 6-bis del Decreto e della parte VIII delle Regole Operative, il GSE in data _____ ha pubblicato sul proprio sito internet (www.gse.it) l'Avviso n. _____ del _____ per l'indizione di una procedura competitiva ad asta finalizzata all'individuazione dell'Aggiudicatario;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 6-bis del Decreto, in caso di mancata partecipazione alla procedura competitiva da parte dei Clienti Finali Energivori, anche in forma aggregata, o dei Soggetti Terzi da essi delegati a partecipare alla procedura, si assume che gli stessi, in sede di gara, abbiano presentato un'offerta pari al minor valore che può essere offerto nell'ambito della procedura competitiva;
- in data _____ il GSE ha pubblicato la graduatoria definitiva emanata in esito alla procedura competitiva di cui al punto precedente, ordinando le offerte ricevute in senso crescente fino a concorrenza del valore dell'energia elettrica corrispondente al volume di energia elettrica aggiudicato nell'ambito della Procedura di Assegnazione. Risultano aggiudicate tutte le offerte caratterizzate da un valore inferiore o pari a quello dell'ultima offerta accettata.
- all'Aggiudicatario sono stati assegnati _____ MWh di potenza;
- l'Aggiudicatario, in quanto soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii., ha inoltrato al GSE la documentazione prevista dal medesimo Decreto legislativo;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto, alle Regole Operative, alla normativa di riferimento e, ove applicabili, alle disposizioni del Codice Civile;

stipulano quanto segue

Articolo 1
Oggetto del Contratto

1.	<p>Il presente Contratto ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none">i. l'obbligo di realizzare, entro 40 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari al doppio rispetto all'energia oggetto di anticipazione, secondo le modalità previste dal Decreto e dalle Regole Operative;ii. l'obbligo di restituzione dell'energia elettrica anticipata dal GSE e del controvalore delle relative G.O., nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera d) e 11, commi 1, 5, 6 e 7 del DM 30 dicembre 2024, secondo le modalità previste dal Decreto e dalle Regole Operative;iii. l'obbligo di regolazione del Vantaggio Residuo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. r) del Decreto.	
----	--	--

Articolo 2
Decorrenza e Durata del Contratto

1.	<p>Il presente Contratto ha durata:</p> <ul style="list-style-type: none">• di 40 mesi decorrenti dalla pubblicazione degli esiti della Procedura Competitiva per quanto riguarda l'obbligo di realizzare nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. i);• di 20 anni decorrenti dall'entrata in esercizio di tale capacità, per quanto riguarda la restituzione dell'energia elettrica anticipata dal GSE e del controvalore delle relative G.O., di cui al precedente art. 1, comma 1 lett. ii) (“Periodo di Restituzione”), fatta salva l'eventuale estensione di detto periodo, fino ad ulteriori 20 anni (“Periodo di Estensione”), funzionali al recupero del Vantaggio Residuo di cui all'art. 2, comma 1, lett. r), del Decreto (“Vantaggio Residuo”).	
2.	<p>La cessazione dell'efficacia, per qualsiasi motivo, del presente Contratto non farà venire meno l'obbligo dell'Aggiudicatario di provvedere al pagamento degli importi dovuti e non ancora corrisposti da quest'ultimo.</p>	

Articolo 3
Realizzazione di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili

<p>1.</p>	<p>L'Aggiudicatario si impegna a realizzare nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, mediante la costruzione di uno o più nuovi impianti da fonti rinnovabili ovvero il potenziamento o il rifacimento di uno o più impianti da fonti rinnovabili, aventi le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 1, lettera g), del Decreto per una capacità minima di generazione, espressa in MWh, calcolata secondo la formula riportata nelle Regole Operative.</p> <p>L'Aggiudicatario garantisce che l'impianto o gli impianti entreranno in esercizio entro il termine di 36 (trentasei) mesi dalla pubblicazione degli esiti della Procedura Competitiva di cui all'art. 6-bis, salvo il diritto dell'Aggiudicatario di richiedere al GSE una proroga. Tale proroga potrà essere richiesta esclusivamente per sopravvenute cause di forza maggiore o nelle ipotesi di ritardo nella conclusione dei relativi procedimenti amministrativi per cause non imputabili all'Aggiudicatario.</p> <p>L'Aggiudicatario deve comunicare al GSE tempestivamente, e comunque entro e non oltre il termine di 40 (quaranta) mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, la richiesta di proroga, fornendone puntuale ed esaustiva motivazione e comprovando le circostanze di forza maggiore o di ritardo mediante trasmissione di apposita documentazione.</p> <p>Il GSE valuta, ai fini dell'eventuale accoglimento o rigetto, anche solo parziale, della richiesta di proroga, le cause di forza maggiore derivanti da eventi calamitosi attestati dalle Autorità competenti e le ulteriori cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.</p> <p>In caso di accoglimento della richiesta, il periodo di proroga del termine per l'entrata in esercizio dovrà essere pari al periodo di durata delle cause di forza maggiore, fermo restando che l'entrata in esercizio dell'impianto o degli impianti non potrà avvenire oltre il termine del 31 dicembre 2030. Ove alla data di scadenza del termine gli impianti non siano entrati integralmente in esercizio, l'Aggiudicatario è tenuto a restituire gli importi, o quota parte di essi, che gli sono stati corrisposti secondo le modalità definite dalle Regole Operative. Resta inteso che il GSE non è tenuto alla restituzione di alcun importo, ivi inclusi i differenziali, i corrispettivi corrisposti dall'Operatore al GSE, ai sensi del precedente art. 4, comma 1, lettere b) e c), e le Trattenute che restano acquisiti in via definitiva.</p> <p>L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente il venir meno delle predette cause di forza maggiore o di ritardo.</p>	
<p>2.</p>	<p>Entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in esercizio di ciascun Impianto, come definita nelle Regole Operative, l'Aggiudicatario si impegna a darne formale comunicazione al GSE, a mezzo PEC, mediante apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del GSE, precisando i dati identificativi dell'Impianto/degli Impianti e la quota di energia elettrica dedicata alla restituzione.</p>	

	<p>L'Aggiudicatario è, inoltre, tenuto ad adempiere alle seguenti obbligazioni di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – trasmissione al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, di ogni documentazione richiesta in relazione all'Impianto/agli Impianti, alle relative caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate; – tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'Impianto/agli Impianti; – comunicazione al GSE di ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferiti all'Impianto/agli Impianti, nonché di ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti autorità che incida o possa incidere sulla efficacia o validità del titolo ovvero sulla disponibilità, funzionalità e/o sulla produttività dell'Impianto/degli Impianti stesso/stessi. 	
3.	<p>A seguito della comunicazione di entrata in esercizio dell'Impianto o della pluralità di Impianti, il GSE valuta la conformità alla normativa applicabile degli interventi realizzati e determina se la producibilità attesa (associata alla potenza o alla quota parte di potenza degli Impianti) sia sufficiente alla restituzione del doppio della Quantità Assegnata. Allorché tale valutazione abbia esito negativo, il GSE determina e comunica all'Aggiudicatario, secondo le modalità previste dalle Regole Operative, sia la percentuale di inadempimento, sia la penale dovuta dall'Aggiudicatario pari alla quota parte degli importi indebitamente percepiti (c.d. "Penale per Deficit di Capacità").</p> <p>La Penale per Deficit di Capacità deve essere corrisposta dall'Aggiudicatario entro 30 (trenta) giorni dalla data della citata comunicazione del GSE.</p>	
4.	<p>L'Aggiudicatario si obbliga a esercire e manutenere l'Impianto e/o gli impianti in continuità, secondo i migliori standard di diligenza e nel rispetto della normativa applicabile e dei titoli autorizzativi.</p>	
5.	<p>L'Aggiudicatario si impegna altresì a dedicare alla restituzione, mediante regolazione del differenziale a due vie, almeno il 5% dell'energia prodotta/immessa da ciascun impianto/intervento realizzato.</p>	
6.	<p>L'Aggiudicatario è tenuto, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 15, comma 3, a non conferire mandato ad altro Utente del Dispacciamento diverso dal GSE per tutto il periodo nel quale l'Impianto risulta ricompreso nel contratto di dispacciamento del GSE stesso.</p>	
7.	<p>Con riferimento all'Impianto, l'Aggiudicatario, in conformità alla normativa di riferimento, è tenuto a registrare i dati, richiesti dalla società Terna S.p.A., sul sistema di anagrafica unica degli impianti (sistema GAUDI di cui alla Deliberazione ARERA 557/2012/R/eel) e ad aggiornarli, in caso di eventuali variazioni.</p> <p>L'Aggiudicatario è tenuto a far sì che l'Impianto sia dotato di apposita apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa.</p>	

	<p>L'Aggiudicatario è, altresì, tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.</p> <p>L'Aggiudicatario deve consentire al GSE, ove previsto dalla regolazione vigente, l'acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 5 della Deliberazione ARERA ARG/elt 4/10 ovvero consentire l'accesso all'Impianto per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione via satellite dei dati di potenza, energia e fonte primaria.</p> <p>Ove previsto dalla regolazione vigente, l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le informazioni richieste dal GSE, funzionali all'analisi preliminare necessaria all'eventuale e successiva acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria tramite il Portale informatico, ai sensi dell'art. 5, lett. a) e b), della Deliberazione ARG/elt 4/10.</p>	
8.	<p>Ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, ai fini dell'accesso al meccanismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. f) del Decreto, per impianti di potenza superiore a 1 MW, sussiste l'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento.</p> <p>Per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW la partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento è invece facoltativa.</p> <p>Nel caso di partecipazione al meccanismo Energy Release per una quota di potenza inferiore alla potenza nominale dell'impianto, l'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento si intende da rispettare per l'intera potenza nominale dell'impianto realizzato, nel rispetto di quanto previsto dalle Regole Operative.</p>	

Articolo 4
Regolazione del differenziale nel Periodo di Restituzione

<p>1.</p>	<p>Il GSE individua la quota parte dell’Energia da Restituire in ciascun mese di competenza (nel seguito denominata l’“Energia da Restituire Mensile”) ai fini del calcolo delle partite economiche di cui ai successivi commi 3 e 4, sulla base delle misure dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete dall’Impianto nel periodo rilevante delle transazioni del mercato MGP. A tal fine, il GSE utilizza le misure rilevate a cui applica la quota di energia elettrica oggetto di anticipazione indicata all’atto della comunicazione della data di entrata in esercizio dell’Impianto e trasmesse dai Soggetti Responsabili ai fini della misura in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di competenza definita da ARERA.</p>	
<p>2.</p>	<p>Nell’ambito del presente Contratto, per ogni mese del Periodo di Restituzione il GSE, in relazione all’Energia da Restituire Mensile, calcola la differenza tra il Prezzo di Cessione e il maggior valore tra zero e il prezzo del Mercato del Giorno Prima (MGP), determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l’impianto, e:</p> <p>a) nel caso in cui tale differenza sia positiva, eroga un corrispettivo pari alla predetta differenza, per l’energia elettrica incentivabile;</p> <p>b) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, compensa o provvede a richiedere all’Aggiudicatario l’importo pari alla predetta differenza, per l’energia elettrica incentivabile;</p> <p>c) applica il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal GSE per le attività previste dal Decreto medesimo;</p> <p>d) per gli impianti che partecipano al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento, si applica l’art. 11, comma 6 del D.M. 30 dicembre 2024;</p> <p>e) compensa o provvede a richiedere all’Aggiudicatario la quota parte applicabile in tale mese del valore economico delle G.O. da restituire, calcolato secondo le modalità specificate nelle Regole Operative.</p>	
<p>3.</p>	<p>Le Parti provvederanno alla regolazione delle partite economiche per eventuali conguagli delle medesime che si rendessero necessari successivamente alla data di scadenza del presente Contratto, anche nel caso di rettifiche delle misure dell’energia elettrica comunicate dal Gestore di Rete.</p>	

Articolo 5
Regolazione del Vantaggio Residuo

<p>1.</p>	<p>Il GSE calcola, con adeguato anticipo e comunque non oltre il diciannovesimo anno dall'entrata in esercizio dell'Impianto, secondo le modalità indicate nelle Regole Operative, il valore del Vantaggio Residuo e lo comunica all'Aggiudicatario, ai fini della regolazione dello stesso o dell'estensione del Periodo di Restituzione.</p> <p>È facoltà dell'Aggiudicatario richiedere, non prima del diciottesimo anno dall'entrata in esercizio dell'Impianto, la quantificazione dell'importo di cui al periodo precedente.</p> <p>Entro 30 giorni della comunicazione dell'importo del Vantaggio Residuo, l'Aggiudicatario deve comunicare, tramite pec, al GSE quale delle opzioni indicate al successivo comma 2 intenda adempiere.</p>	
<p>2.</p>	<p>Entro 10 giorni dal termine del Periodo di Restituzione, l'Aggiudicatario può:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. procedere alla liquidazione dell'importo in via immediata. b. cedere gratuitamente al GSE la proprietà dell'Impianto/i e dell'area su cui lo stesso/i insiste, con efficacia dal primo giorno successivo al termine del Periodo di Restituzione, previa presentazione di una perizia asseverata da parte di soggetti qualificati che certifichi il corretto stato di funzionamento dell'impianto/i, secondo i migliori standard di diligenza e nel rispetto della normativa applicabile e dei titoli autorizzativi. c. richiedere l'estensione del Periodo di Restituzione, fino all'integrale regolazione del Vantaggio residuo per un periodo, comunque, non superiore a ulteriori vent'anni. <p>Resta inteso che nell'ipotesi di cui alle lett. a) e b), il GSE risolverà il Contratto entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento del Vantaggio Residuo o dall'avvenuta cessione a titolo gratuito; conseguentemente, l'Aggiudicatario sarà liberato dall'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.</p>	
<p>3.</p>	<p>Laddove la liquidazione del Vantaggio Residuo non avvenga entro il termine concordato, l'estensione di cui alla lett. b) del precedente comma, opererà di diritto.</p>	

4.	<p>Qualora, decorso il termine del Periodo di Estensione, il Vantaggio Residuo non sia stato integralmente restituito, l'Operatore è comunque definitivamente liberato dall'obbligo di restituzione, in conformità all'art. 7, comma 1, lett. i) del Decreto.</p>	
5.	<p>Il GSE regola l'energia oggetto del Contratto mensilmente, con un differenziale tra il prezzo di cessione, che è determinato dal GSE come pari alla stima dei costi operativi al termine del Periodo di Restituzione, e il prezzo registrato sul MGP nel periodo rilevante delle transazioni, nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il prezzo MGP è maggiore del prezzo di cessione, risulta un differenziale negativo, quindi il GSE provvede a richiedere all'Aggiudicatario il pagamento del corrispettivo in oggetto; • se il prezzo MGP è minore del prezzo di cessione, risulta un differenziale positivo, quindi il GSE eroga il corrispettivo a favore dell'Aggiudicatario. 	

Articolo 6

Responsabilità e Obblighi del GSE

1.	<p>Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Aggiudicatario ed eventuali terze parti (ad esempio, fornitori, installatori, referenti tecnici, Clienti Finali Energivori con i quali l'Aggiudicatario abbia sottoscritto un contratto di aggregazione) e, pertanto, non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti. L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il GSE da qualsivoglia responsabilità e danni derivanti dai predetti rapporti contrattuali.</p>	
2.	<p>Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni indiretti o non patrimoniali, né per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dall'Aggiudicatario; • dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione da parte dell'Aggiudicatario delle coordinate bancarie; • dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie; • dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al Portale informatico e dei codici identificativi; • da caso fortuito o cause di forza maggiore ovvero dalla mancata funzionalità del Portale informatico o altri problemi tecnici dei sistemi informatici o di telecomunicazione; 	

	<ul style="list-style-type: none"> • ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione al GSE da parte del responsabile delle misure, delle misure riferite all'energia prodotta e immessa in rete. 	
3.	Entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, il GSE si impegna a restituire all'Aggiudicatario la Cauzione, senza applicazione di interessi con versamento sul conto corrente bancario indicato dallo stesso nella propria Manifestazione di Interesse.	

Articolo 7 **Obblighi operativi dell'Aggiudicatario**

1.	<p>L'Aggiudicatario è tenuto a registrarsi sul Portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto. L'Aggiudicatario deve, inoltre, [[ove non ne sia già titolare, provvedere tempestivamente, all'apertura di un conto proprietà per le Garanzie di Origine]] OPPURE [far sì che i Clienti Finali Energivori con i quali ha sottoscritto il contratto di aggregazione, ove non ne siano già titolari, provvedano tempestivamente all'apertura di un conto proprietà per le Garanzie di Origine]].</p> <p>Le credenziali di accesso al Portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. L'Aggiudicatario e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.</p> <p>L'Aggiudicatario è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Aggiudicatario.</p> <p>L'Aggiudicatario è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicare tempestivamente al GSE ogni variazione e/o modifica in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi; • comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale, attraverso le procedure presenti sul Portale informatico; • trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e di monitoraggio tecnologico di cui alla normativa di riferimento. <p>L'Aggiudicatario, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia, da controllare ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, ha l'obbligo di trasmettere al GSE, almeno annualmente e, comunque, in</p>	
----	--	--

	<p>caso di modifica dell'assetto societario, la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel Portale informatico.</p> <p>L'Aggiudicatario, che presenti uno dei cosiddetti indicatori della crisi ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ovvero incorra in un evento che possa incidere negativamente sulla continuità aziendale dell'Aggiudicatario ovvero venga iscritto nel Registro dei Protesti, è tenuto a fornirne tempestiva comunicazione al GSE.</p>	
--	--	--

Articolo 8 Garanzie	
1.	Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a presentare – entro 90 giorni dall'aggiudicazione – una fideiussione definitiva determinata in misura pari al prodotto tra il 5% del differenziale tra prezzo di vendita e prezzo di cessione nel periodo di anticipazione calcolato dal GSE e pubblicato nel bando e la quota di energia aggiudicata.
2.	La Garanzia è costituita a favore del GSE a presidio dell'adempimento delle obbligazioni previste a carico dell'Aggiudicatario dal Contratto di Aggiudicazione e dalle Regole Operative e deve essere valida almeno fino a 120 giorni successivi alla data di comunicazione dell'esito della Procedura Competitiva.
3.	La Garanzia deve essere irrevocabile, incondizionata ed esecutibile a prima richiesta, rilasciata da istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, iscritti negli elenchi dei Soggetti abilitati al rilascio di cauzioni presso Banca d'Italia o dagli intermediari finanziari non bancari (“Intermediari 106”).
4.	La garanzia prevista dal presente articolo sarà oggetto di escusione nelle ipotesi di risoluzione del contratto previste nel successivo art.15, secondo le modalità indicate nelle Regole Operative.

Articolo 9 Controlli e Sopralluoghi	
1.	Il GSE, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, può effettuare controlli, sia di tipo documentale, sia mediante sopralluoghi, secondo le modalità previste dalle Regole Operative, al fine di accertare la sussistenza e/o la permanenza del diritto alla regolazione dei Differenziali e al riconoscimento in Anticipazione delle GO Assegnate previsti dallo Schema di Energy Release, ivi incluso l'adempimento degli obblighi di realizzazione degli interventi necessari alla restituzione del doppio della Quantità Assegnata.
2.	Il GSE dispone la revoca del provvedimento di ammissione e del presente Contratto, con riserva di ripetizione degli eventuali importi corrisposti all'Aggiudicatario e del controvalore delle GO, ai sensi dello Schema di Energy

	<p>Release e del presente Contratto, secondo le modalità previste dalle Regole Operative, qualora, all'esito dell'attività di controllo di cui al precedente comma 1, vengano accertate le seguenti violazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – qualora si riscontri un comportamento ostativo od omissivo tenuto dall'Aggiudicatario nel contesto di attività di verifica del GSE, consistente anche nel diniego di accesso al/ai sito/siti di realizzazione dell'Impianto /degli Impianti ovvero nella mancata trasmissione della documentazione richiesta; – qualora si riscontrino dichiarazioni mendaci o errate ovvero atti falsi o contenenti dati non veritieri forniti dall'Aggiudicatario in sede di partecipazione alla Procedura di Assegnazione o in corso di esecuzione del Contratto, ivi incluse dichiarazioni mendaci o errate sullo stato di attuazione degli impegni assunti dall'Aggiudicatario; – qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo; – qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessionari/autorizzativi, sulla base dei quali l'Impianto/gli Impianti è stato/sono stati riconosciuto/riconosciuti idoneo/idonei ai fini dello Schema di Energy Release; – nel caso si accerti che la data di entrata in esercizio di un Impianto dichiarata dall'Aggiudicatario sia mendace o errata; – in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo. <p>In tali ipotesi i Differenziali, gli eventuali importi corrisposti dall'Aggiudicatario al GSE e le Trattenute restano acquisiti in via definitiva dal GSE. Le Regole Operative precisano le modalità di calcolo degli importi oggetto di ripetizione. Al di fuori delle ipotesi precedenti, qualora vengano riscontrate difformità, inadempienze o fattispecie che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione della regolazione dei Differenziali e al riconoscimento in Anticipazione delle GO Assegnate ai sensi dello Schema di Energy Release, il GSE si riserva di rideterminare l'importo a seguito del controllo e in conformità alla normativa applicabile, recuperando gli importi indebitamente percepiti.</p>	
--	---	--

Articolo 10 Pagamenti e Fatturazione		
1.	<p>Ai fini della regolazione dei differenziali di cui all'art. 4, comma 2 del presente Contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono oggetto di fatturazione da parte dell'Aggiudicatario i differenziali di cui alla lettera a); • sono oggetto di fatturazione da parte del GSE i differenziali e i corrispettivi di cui alle lettere b) e c); 	

	Le modalità e le tempistiche per l'erogazione degli importi derivanti dal Contratto sono definite dal GSE nelle Regole Operative.	
--	---	--

Articolo 11 Cessione del Contratto		
1.	<p>È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere il presente Contratto prima dell'entrata in esercizio dell'impianto/degli impianti.</p> <p>Il cessionario eventualmente individuato a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto/degli impianti dovrà essere in possesso di tutti i requisiti del cedente, che il GSE si riserva di valutare ai fini della propria accettazione.</p>	

Articolo 12 Recupero degli importi indebitamente percepiti		
1.	<p>Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare tutti gli importi indebitamente percepiti dall'Aggiudicatario in relazione al presente Contratto, inclusi i Differenziali corrisposti e il valore effettivo delle GO Assegnate, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.</p> <p>Le Parti convengono che non si applichino, per la restituzione degli importi indebitamente percepiti dall'Aggiudicatario in relazione al presente Contratto, le norme sulla ripetizione dell'indebito di cui agli artt. 2033 e seguenti c.c., ritenendo le Parti stesse di dover prescindere dalla valutazione di buona o malafede dell'Aggiudicatario che ha ricevuto la prestazione.</p>	

Articolo 13 Ritardato Pagamento		
1.	<p>Fatti salvi il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, quanto previsto al successivo art. 14 e i diritti di risoluzione e di sospensione dell'efficacia del Contratto previsti, rispettivamente, dai successivi articoli, in caso di ritardato o mancato pagamento anche parziale da parte dell'Aggiudicatario, sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c.</p>	

Articolo 14 Mancata corresponsione degli importi dovuti al GSE		
1.	Con riferimento agli importi dovuti al GSE ai sensi del presente Contratto, il GSE procede in qualsiasi momento alla verifica dello stato dei pagamenti e,	

	<p>Iaddove dagli esiti della verifica vengano riscontrati dei ritardati o mancati pagamenti, anche parziali, da parte dell'Aggiudicatario, il GSE notificherà a quest'ultimo una diffida ad adempiere al pagamento dei suddetti importi.</p>	
2.	<p>In caso di ritardato o mancato pagamento, anche parziale, di importi dovuti al GSE, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della diffida, il GSE si riserva di escutere le Garanzie previste nelle Regole Operative e, in subordine, di adottare forme di compensazione con partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali con l'Aggiudicatario e avviare le ulteriori azioni legali presso le sedi competenti volte al recupero degli importi dovuti.</p> <p>In caso di ritardato o mancato pagamento, anche parziale, di importi dovuti al GSE, i differenziali di cui all'art. 4, comma 1, non saranno erogati e le GO Assegnate non saranno riconosciute in anticipazione a partire dalla data in cui il pagamento risultava dovuto.</p>	
3.	<p>Il GSE si riserva la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento della nuova capacità di generazione in tutti i casi di inadempimento e per tutto il tempo necessario al recupero dei crediti vantati dal GSE.</p> <p>A tal fine, l'Aggiudicatario conferisce sin da ora mandato senza rappresentanza al GSE stesso per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna S.p.A. Sulla base del suddetto mandato il GSE notificherà a Terna, e per conoscenza all'Aggiudicatario, l'inserimento dell'Impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE alla prima data utile, compatibilmente con le tempistiche previste dal Codice di rete. Resta inteso che la suddetta facoltà non pregiudica il diritto del GSE a richiedere il pagamento del credito e l'eventuale risarcimento del danno con azioni legali presso le sedi competenti.</p>	
4.	<p>Ai fini del risanamento del suddetto debito e per tutto il periodo nel quale l'Impianto risulta ricompreso nel Contratto di Dispacciamento del GSE, quest'ultimo recupera gli importi dovuti mediante compensazione tra le partite economiche in corso tra le Parti, restando inteso che, per quanto riguarda le Garanzie di Origine, il debito dell'Aggiudicatario sarà compensato dal GSE.</p>	
5.	<p>A seguito dell'integrale recupero degli importi vantati, il GSE provvederà a escludere l'Impianto dal proprio contratto di dispacciamento alla prima data utile, dandone comunicazione a Terna S.p.A. e all'Aggiudicatario. Dalla suddetta data di esclusione, l'energia elettrica prodotta e immessa dall'Impianto ritornerà nella disponibilità dell'Aggiudicatario.</p>	

Articolo 15
Risoluzione del Contratto

1.		
----	--	--

	<p>Fermo restando l'obbligo dell'Aggiudicatario alla restituzione dell'energia anticipata e del controvalore delle G.O., il presente Contratto è da intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione scritta del GSE, oltreché nelle fattispecie previste dal quadro normativo di riferimento e dal codice civile, nelle seguenti ipotesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. qualora l'Aggiudicatario incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia; b. qualora l'Aggiudicatario presenti uno dei cosiddetti indicatori della crisi ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ovvero si verifichi un evento che possa incidere negativamente sulla continuità aziendale dell'Aggiudicatario ovvero l'Aggiudicatario venga iscritto nel Registro dei Protesti; c. qualora l'Aggiudicatario incorra in una delle cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss. mm. e ii.; d. qualora non si sia verificata l'entrata in esercizio dell'impianto/degli impianti entro il termine previsto, salvo i casi di accoglimento della richiesta di proroga ai sensi del precedente art. 3; e. nel caso di mancato pagamento della Penale per Deficit di Capacità; f. in caso di violazione del divieto di cui all'art. 11 del presente Contratto. 	
2.	Il presente Contratto sarà da intendersi risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Aggiudicatario decorso il termine previsto dal precedente art. 14.	
3.	<p>A seguito della risoluzione dal presente Contratto di aggiudicazione, intervenuta nel Periodo di Anticipazione, l'Aggiudicatario è tenuto a restituire la valorizzazione economica dell'energia oggetto del presente Contratto di aggiudicazione, in misura pari al differenziale, se positivo, tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Prezzo medio di vendita dell'energia, per i mesi del periodo di anticipazione, disponibile alla data di efficacia del recesso/risoluzione, nonché i prezzi rilevabili sulla piattaforma EEX per i residui periodi del triennio, rilevati al 30 settembre 2025. Tali prezzi risultano pari a 114,4 €/MWh per il 2025, 103,8 €/MWh per il 2026, 97,2 €/MWh per il 2027; • e il Prezzo di cessione; <p>oltre al valore delle GO relative all'energia oggetto del Contratto di aggiudicazione secondo il Prezzo medio di valorizzazione delle GO.</p>	
4.	Resta inteso che, nelle ipotesi di cui all'art.15, comma 1, lett. a), b), c) e d), permane in capo all'Aggiudicatario gli obblighi di cui all'art. 1, comma 1, lett. i), ii) e iii) del presente Contratto di Aggiudicazione.	

5.	In caso di risoluzione intervenuta nel Periodo di restituzione, l'Aggiudicatario è tenuto al pagamento degli importi relativi all'Energia elettrica non ancora restituita (energia elettrica calcolata come differenza tra l'energia contrattualizzata e l'energia già oggetto di valorizzazione alla data di efficacia del recesso o della risoluzione) e alla liquidazione dell'eventuale Vantaggio residuo, secondo le modalità previste nelle Regole Operative.	
6.	In caso di mancata corresponsione degli importi di cui al comma 5 del presente articolo, troverà applicazione quanto previsto dal precedente art. 14.	

Articolo 16 **Sospensione del Contratto**

1.	<p>Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente Contratto, ivi inclusa la corresponsione dei differenziali previsti ai sensi dell'art. 4 del presente Contratto e il riconoscimento in anticipazione delle GO Assegnate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel caso d'inadempienza: <ul style="list-style-type: none"> a) agli obblighi previsti in capo all'Aggiudicatario dall'art. 8 del presente Contratto, ivi incluso il caso in cui l'Aggiudicatario non costituisca le Garanzie ovvero, ove richiesto, non provveda all'aggiornamento delle stesse (mediante bonifico integrativo o appendice di adeguamento) ovvero, in caso di perdita o disconoscimento da parte dell'IVASS della validità o efficacia, non ricostituisca le Garanzie ovvero, in caso di escusione, non ristori l'importo garantito entro i termini previsti dalle Regole Operative; b) a uno degli obblighi previsti in capo all'Aggiudicatario; – nel caso in cui se ne ravveda l'esigenza motivata e comunicata nell'ambito di controlli d'ufficio, nonché di procedimenti avviati dal GSE; – nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli, nonché le autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l'idoneità, la correttezza e l'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi; – nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle autorità e dalle Amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'Impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati; 	
----	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> – nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell’Aggiudicatario, laddove lo stesso sia assoggettato ai controlli e alle verifiche di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; – nel caso in cui l’Operatore non costituisca le garanzie previste dall’art. 10 del presente Contratto ovvero non provveda all’aggiornamento delle stesse previsto dalle Regole Operative. <p>Anche in caso di sospensione dell’efficacia del Contratto, resta fermo il rispetto del termine di 36 mesi, decorrente dalla pubblicazione degli esiti della Procedura competitiva, per l’entrata in esercizio dell’impianto.</p> <p>2. Resta ferma la facoltà del GSE di risolvere il Contratto al termine del periodo di sospensione.</p>	
--	---	--

<p style="text-align: center;">Articolo 17 Recesso dal Contratto</p>	
1.	L’Aggiudicatario ha la facoltà, mediante comunicazione in forma scritta al GSE, di recedere dal presente Contratto, con effetto dal 1° (primo) giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del GSE, fermo restando l’avveramento della condizione prevista al successivo comma 2.
2.	<p>A seguito del recesso dal presente Contratto di Aggiudicazione, intervenuto nel Periodo di Anticipazione, l’Aggiudicatario è tenuto a restituire la valorizzazione economica dell’energia oggetto del Contratto di Aggiudicazione, in misura pari al differenziale, se positivo, tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Prezzo medio di vendita dell’energia, per i mesi del periodo di anticipazione, disponibile alla data di efficacia del recesso, nonché i prezzi rilevabili sulla piattaforma EEX per i residui periodi del triennio, rilevati al 30 settembre 2025. Tali prezzi risultano pari a 114,4 €/MWh per il 2025, 103,8 €/MWh per il 2026, 97,2 €/MWh per il 2027; • e il Prezzo di cessione; <p>oltre al valore delle GO relative all’energia oggetto dell’Addendum o del Contratto di aggiudicazione secondo il Prezzo medio di valorizzazione delle GO.</p>
3.	In caso di recesso intervenuto nel Periodo di restituzione, l’Aggiudicatario è tenuto al pagamento degli importi relativi all’Energia elettrica non ancora restituita (energia elettrica calcolata come differenza tra l’energia contrattualizzata e l’energia già oggetto di valorizzazione alla data di efficacia del recesso o della risoluzione) e alla liquidazione dell’eventuale Vantaggio residuo, secondo le modalità previste nelle Regole Operative.
4.	L’Aggiudicatario dovrà provvedere alla restituzione degli importi di cui ai commi 2 e 3, secondo le modalità previste dalle Regole Operative, entro 90

	(novanta) giorni dalla richiesta di recesso. In mancanza, il GSE si riserva di subentrare come utente del dispacciamento in immissione, e in ogni caso di avviare le opportune azioni legali presso le sedi competenti volte al recupero degli importi dovuti.	
--	--	--

	Articolo 18 Accordi Modificativi	
1.	Eventuali modifiche del presente Contratto dovranno essere definite per iscritto a pena di nullità. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto in conformità alle eventuali modifiche e aggiornamenti della normativa di riferimento, ferma restando la possibilità per l'Aggiudicatario di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente articolo.	

	Articolo 19 Comunicazioni	
1.	Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti ai sensi del presente Contratto e delle Regole Operative devono essere rese tramite il Portale informatico disponibile sul sito del GSE (www.gse.it) e, in caso di indisponibilità o malfunzionamento, anche tramite comunicazione da inviare a mezzo pec all'indirizzo gsespa@pec.gse.it .	

	Articolo 20 Perfezionamento ed Efficacia del Contratto	
1.	<p>Ai fini del perfezionamento del Contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a trasmettere al GSE, tramite Portale informatico, l'apposita Dichiarazione di Accettazione, debitamente sottoscritta e corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità.</p> <p>Il presente Contratto si perfeziona nel momento in cui il GSE procede all'accettazione della suddetta Dichiarazione, rendendo disponibile sul Portale informatico una copia del Contratto sottoscritto dal proprio Rappresentante Legale.</p>	

	Articolo 21 Riservatezza	
21.	Il GSE si impegna a mantenere riservate le informazioni di natura commerciale e progettuale relative agli Impianti apprese nell'esecuzione del Contratto.	

	Il GSE non sarà considerato inadempiente in merito ai presenti obblighi di riservatezza qualora la divulgazione sia imposta dalla legge o da un'autorità competente.	
--	--	--

Articolo 22 Tutela dei Dati Personalii		
1.	<p>I dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto sono trattati da parte del GSE, in qualità di titolare del trattamento e sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dati propri dei documenti di riconoscimento; • dati anagrafici; • ragione sociale, P. IVA; • localizzazione dell'impianto; • dati di contatto; • dati bancari; • altri dati di natura tecnico/amministrativa (quali Codice CENSIMP, identificativa dichiarazione, misure etc.) <p>Si precisa che l'Aggiudicatario è tenuto a garantire la correttezza, nonché l'aggiornamento dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui l'Aggiudicatario non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.</p> <p>Il trattamento dei suddetti dati personali trova il suo fondamento giuridico nel Decreto e norme correlate.</p> <p>Qualora il GSE intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quella di cui alla suddetta procedura di assegnazione per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'interessato le informazioni in merito a tali diverse finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori dalle finalità di esecuzione del presente contratto e delle attività ad essa correlate e connesse.</p> <p>I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza, secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.</p> <p>Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.</p>	

<p>Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e), del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (di seguito denominato "GDPR"), i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati in tale specifico ambito e, comunque, nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE.</p> <p>Il trattamento è effettuato ad opera del personale del GSE incaricato della gestione dei dati personali debitamente formato e autorizzato e da eventuali idonei responsabili esterni del trattamento, a tale scopo nominati in conformità all'art. 28 del GDPR.</p> <p>I dati personali, oggetto di trattamento in esame, potranno essere scambiati/condivisi/acquisiti direttamente da GSE, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ARERA, CSEA, Gestori di Rete competenti, nonché con/presso i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o per finalità connesse alla specifica procedura amministrativa (Istituti di credito e/o assicurativi, Concessionari di pubblico servizio, società del gruppo GSE).</p> <p>Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ognqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.</p> <p>Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi extra UE.</p> <p>Il GSE non potrà dar seguito al trattamento descritto al terzo capoverso del comma 1, qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei soggetti richiedenti.</p> <p>L'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE laddove non ostino ragioni sovraordinate di pubblico interesse, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.</p> <p>All'Aggiudicatario si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Anche a tal fine si informa che il GSE ha nominato il proprio responsabile della protezione dei dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 del GDPR, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica PEO: rpd@gse.it e PEC: rpd@pec.gse.it.</p> <p>A tale proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo e opposto pubblico interesse (ad esempio, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche e di monitoraggio degli effetti dell'assegnazione).</p>	
--	--

Articolo 23
Foro Competente

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma. | |
|----|--|--|

Roma, li

Gestore dei Servizi Energetici – GSE
S.p.A.